



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**DELIBERA N. 335 DEL 28 marzo 2018**

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Service Facility Logistics Soc. Coop. — Servizio di global service, di durata sessennale, delle residenze studentesche di Lecce, Monteroni di Lecce e degli uffici amministrativi della sede di Lecce – Importo a base di gara: euro 10.418.410,50 - S.A. ADISU Puglia – Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario.

**PREC 58/18/S**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 99383 del 9 agosto 2017 presentata da Service Facility Logistics Soc. Coop., con la quale l'istante, concorrente nella gara in oggetto, riferisce che la S.A., a pochi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, variava in aumento i costi della sicurezza, che passavano da euro 4.010,50 a euro 4.305,00, e pubblicava un nuovo modello di offerta economica, dandone notizia solo sul proprio sito istituzionale. L'istante rileva che tale rettifica incideva sulla base d'asta, nonché sull'importo della cauzione, e pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di pubblicazione con le stesse modalità della pubblicazione iniziale e avrebbe dovuto comportare un differimento del termine per la presentazione delle offerte;

VISTE le memorie della S.A. prot. 104435 del 5 settembre 2017 e prot. 12853 del 9 febbraio 2018, con le quali essa rappresenta che, a seguito dell'accoglimento di alcuni rilievi sulle modalità di determinazione analitica degli oneri della sicurezza, essa ne modificava l'importo da euro 4.010,50 a euro 4.305,00, mentre l'importo della cauzione provvisoria subiva una integrazione di euro 294,00. Nel ritenere che ciò non comportava modifiche alle condizioni di partecipazione né alla predisposizione dell'offerta tecnica, la S.A. riteneva di dare notizia delle suddette modifiche solamente attraverso il proprio sito istituzionale. Essa sottolinea inoltre che le disposizioni recanti i termini di presentazione delle offerte sono di carattere tassativo e l'Amministrazione non ha poteri di deroga dal momento che i termini sono posti a tutela del pubblico interesse al sollecito svolgimento delle operazioni di gara e a tutela della par condicio dei concorrenti;

VISTO il parere reso con delibera n. 100 dell'8 febbraio 2017, il quale specifica, a proposito dei costi della sicurezza da interferenze, che essi derivano «dalla stima effettuata nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o dall'analisi della stazione appaltante, quando il piano non sia previsto. Tali costi, a cui l'impresa è vincolata contrattualmente, rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa»; e il parere adottato con delibera n. 1173 del 15 novembre 2017, dove è richiamato il principio per cui ogni rettifica riguardante



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

il contenuto di un bando di gara è priva di efficacia nei confronti delle imprese concorrenti ove non sia portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità ai documenti di gara (ex multis, Cons. Stato Sez. V 23 novembre 2016 n. 4916) e che una volta accertata la necessità di una rettifica della lex specialis che comporti modifiche sostanziali alla procedura, la stazione appaltante è tenuta a prorogare i termini originari per la ricezione delle offerte;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. IV 29 febbraio 2016, n. 854) secondo cui, per i costi della sicurezza da interferenze, fissi e non soggetti a ribasso, l'amministrazione ha «il dovere di stimarne l'incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l'importo complessivo dell'appalto»; inoltre, «i concorrenti non possono far altro che tenere conto di detta quantificazione all'atto della formulazione dell'offerta» (Cons. Stato sez. III 22 dicembre 2015, n. 5815);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, la rettifica dell'importo dei costi della sicurezza da interferenze, di cui i concorrenti devono tenere conto ai fini della formulazione dell'offerta, ha carattere sostanziale e deve essere pubblicizzata nelle stesse forme con cui è stata data pubblicità ai documenti di gara, con conseguente proroga dei termini di ricezione delle offerte;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la rettifica dell'importo dei costi della sicurezza da interferenze, di cui i concorrenti devono tenere conto ai fini della formulazione dell'offerta, ha carattere sostanziale e doveva essere pubblicizzata nelle stesse forme con cui era stata data pubblicità ai documenti di gara, con proroga dei termini di ricezione delle offerte.

*Raffaele Cantone*

*Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 aprile 2018*

Il Segretario Maria Esposito